

ORIGINALE

n° 1820 REG. SENT. 2008  
n° 988 REG. GEN. 2005



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - 4<sup>a</sup> sezione - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G. 988/2005 proposto da Antibioticos s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Fantigrossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, piazza Bertarelli 1

contro

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO in persona del Ministro pro-tempore,

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE in persona del Ministro pro-tempore,

MINISTERO DELLA SALUTE in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliati presso i suoi uffici in Milano via Freguglia 1

REGIONE LOMBARDIA in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella Forloni e Viviana Fidani ed elettivamente domiciliata presso l'avvocatura regionale in Milano via Pola 14

PROVINCIA DI MILANO in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro-tempore,

COMUNE DI RODANO in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito;

ARPA in persona del Presidente pro-tempore, non costituito;

FALLIMENTO SISAS s.p.a. in persona del curatore fallimentare, non costituito;

per l'annullamento (giusta primo atto motivi aggiunti) delle risultanze della Conferenza di Servizi "decisionaria" del 19.1.05 nella parte in cui dispone dell'area della società nonché di tutti gli altri atti preordinati, conseguenti e/o comunque connessi in particolare quelli relativi alle precedenti conferenze di servizi aventi il medesimo oggetto;

per l'annullamento delle risultanze della Conferenza di Servizi "decisionaria" convocata dal Ministero dell'Ambiente e datata 24.5.05 nella parte in cui dispone dell'area della società;

per l'annullamento della Proposta di integrazione ai verbali delle Conferenze di Servizi relativa al sito di interesse nazionale Venezia-Porto Marghera nonché dell'Allegato "C" A.P.A.T. " Risultanze integrative della Caratterizzazione – marzo 2005 Antibioticos s.p.a. in quanto e nella misura in cui tale proposta è richiamata nel provvedimento del 24.5.05 nonché di tutti gli altri atti preordinati, conseguenti e/o comunque connessi;

per l'annullamento (giusta secondo atto motivi aggiunti) delle risultanze della Conferenza di Servizi "decisionaria" convocata dal Ministero dell'Ambiente e datata 16.12.05 nella parte in cui dispone dell'area della società nonché di tutti gli altri atti preordinati, conseguenti e/o comunque connessi compreso quanto definito con la Conferenza Servizi istruttoria del 18.10.05;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato e della Regione Lombardia;

Visti gli atti di motivi aggiunti proposti dalla società ricorrente;

Viste le memorie prodotte dalle parti costituite;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi all'udienza del 15 aprile 2008 (relatore Dott. Ugo De Carlo) i procuratori delle parti costituite;

#### FATTO

Con il presente ricorso, notificato il 30.03.05 e depositato il 12.04.05, la società ricorrente ha impugnato gli epigrafati provvedimenti in quanto impositivi di interventi di bonifica sull'area di proprietà della società e sita nel comune di Rodano inserita nel sito di bonifica del polo chimico di Pioltello-Rodano senza che fosse stata adeguatamente ultimata un'istruttoria che individuasse le corrette modalità di esecuzione dell'intervento.

In particolare nell'ambito della complessa procedura per realizzare il piano di bonifica del sito di interesse nazionale sopraindicato onde fruire dei finanziamenti statali, vi fu una conferenza di servizi istruttoria del 20.12.04 che sottolineò la necessità di un'analisi del rischio al fine valutare l'idoneità degli interventi in corso, allo stato di tipo emergenziale, al fine della bonifica con salvaguardia della sicurezza e salute dei lavoratori.

La Conferenza decisoria immediatamente successiva ( 19.1.05, primo atto impugnato), ritenendo erroneamente che l'indagine conoscitiva fosse conclusa impose alla società ricorrente l'adozione di idonee misure di emergenza da adottare entro quindici giorni per la messa in sicurezza dei suoli e della falda nonché la predisposizione di un progetto preliminare di bonifica entro trenta giorni.

Successivamente ritenendo impossibile procedere ad una bonifica senza aver creato un modello concettuale di inquinamento della falda, la società sollecitò il Ministero dell'ambiente ex art. 14 L. 241\90 a promuovere una riformulazione più aderente alla realtà delle misure imposte dalla Regione.

Con conferenza di servizi del 24.5.05, anch'essa impugnata, venivano ribadite le disposizioni limitandosi ad interpellare le ditte interessate circa un'eventuale volontà di intervenire all'interno di un coordinamento promosso dalla Regione.

La necessità di un modello concettuale fu ribadita anche nella conferenza del 30.6.05 e l'intervento coordinato nella successiva Conferenza istruttoria del 18.10.05. La conferenza decisoria del 16.12.05 impose un termine per aderire al progetto che sarebbe stato predisposto dall'ARPA contribuendo al costo in ragione delle dimensioni dell'area.

I provvedimenti a partire dalla Conferenza di servizi del 24.5.05 furono impugnati con due ricorsi per motivi aggiunti.

Venendo ai motivi dell'atto di ricorso, il primo ed il secondo attengono all'eccesso di potere per difetto dei presupposti non essendo stato dimostrato che vi sia

un'attuale situazione di pericolo che necessita di interventi emergenziali ed inoltre sussiste un difetto di istruttoria per non essere stato realizzato il modello concettuale che faccia da guida agli interventi operativi cosicché siano i più efficaci; il terzo ed il quarto motivo attengono all'eccesso di potere e falsa applicazione dell'art. 17 D.lgs.22\97 poiché non sarebbero state accertate le responsabilità della società ricorrente che sole consentono di accollarle gli interventi di bonifica.

I motivi elencati nei ricorsi aggiunti ripercorrono le stesse ragioni di doglianza riferendole ai successivi atti impugnati.

Si costituiva la Regione Lombardia che chiedeva la reiezione del ricorso affermando che la società ricorrente era responsabile sia dell'aggravamento dell'inquinamento delle falde acquifere e di un interrimento di rifiuti pericolosi nel proprio sito che andavano smaltiti secondo le leggi vigenti.

Si costituiva altresì i Ministeri resistenti a mezzo dell'Avvocatura dello Stato chiedendo genericamente la reiezione del ricorso.

All'udienza del 15 aprile 2008 la società ricorrente eccepiva la tardività della memoria della regione depositata in data 5.4.08; il Tribunale, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione.

#### DIRITTO

Preliminarmente va dichiarata fondata l'eccezione circa la tardività della memoria della regione: l'art. 23, comma 4, L. 1034\71 prevede che una volta che sia stato fissato il decreto di fissazione dell'udienza, le parti possono presentare memorie

fino a dieci giorni prima dell'udienza, termine che nel caso di specie non è stato rispettato seppur di un solo giorno dal momento che "*dies a quo non computatur*".

Passando all'esame del merito i motivi di ricorso devono essere accolti.

La conferenza di servizi istruttoria del 20.12.04 aveva convenuto sulla necessità che ogni intervento di tipo urgente fosse validato da un'idonea analisi del rischio.

Nella conferenza di servizi del 19.1.05 si valutò come necessario, prima di procedere concretamente alla bonifica, di elaborare il c.d. modello concettuale.

Pur non essendo mai stato elaborato tale modello si pretende di imporre ai proprietari dei siti presenti nel comprensorio inquinati l'adozione di misura idonee per mettere il sicurezza i suoli e la falda entro 15 giorni.

Lo stesso tipo di richiesta è stato fatto dalla Regione anche all'esito delle conferenze di servizi del 24.5.05 e 16.12.05 senza che il modello concettuale avesse visto la luce; in particolare nella conferenza del 16.12.05 si chiedeva alla società ricorrente una previa disponibilità a collaborare alla realizzazione di quelle misure che sarebbero risultate necessarie all'esito dello studio dell'ARPA che veniva commissionato in quella sede.

E' evidente che un siffatto atteggiamento costituisce una manifestazione del vizio di eccesso di potere delle conferenze di servizi impugnate in quanto richiede un'attività per la quale ha nello stesso atto ritenuto necessario creare prima il presupposto conoscitivo.

Inoltre l'inquinamento da bonificare era senz'altro di vecchia data e non risultava aggravatosi negli ultimi tempi così da porre in serio dubbio circa la sussistenza dei

presupposti per richiedere un intervento in via di urgenza anticipando scelte che avrebbero dovuto compiersi dopo l'elaborazione del modello concettuale.

Quanto al terzo e quarto motivo di ricorso, va osservato che, sebbene nei verbali impugnati, sembri emergere in più parti che l'inquinamento del sito interessato sia da imputare alle attività svolte dalla società SISAS ora dichiarata fallita, ciò che rileva nel caso di specie è che, dall'esame degli atti impugnati, non è riscontrabile a carico della ricorrente alcuna circostanza che consenta di addebitare alla stessa ipotesi di responsabilità nell'inquinamento della falda acquifera, tale da poter imporre misure di recupero ambientale anche in via emergenziale.

Eppure, l'art. 17 del D.lgs n. 22/1997, la cui impostazione sul punto è stata ora confermata e specificata dagli artt. 240 e ss. del D.lgs n. 152/2006, impone l'esecuzione di interventi di recupero ambientale anche di natura emergenziale al responsabile dell'inquinamento che può - come nel caso di specie - non coincidere con il proprietario ovvero con il gestore dell'area interessata.

A carico di quest'ultimo (proprietario dell'area inquinata non responsabile della contaminazione), invero, non incombe alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali in argomento ma solo la facoltà di eseguirli al fine di evitare l'espropriazione del terreno interessato, gravato da onere reale al pari delle spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale assistite invece da privilegio speciale immobiliare.

La normativa citata prevede infatti che, in caso di mancata esecuzione degli interventi in argomento da parte del responsabile dell'inquinamento ovvero in caso

di mancata individuazione del predetto, le opere di recupero ambientale vanno eseguite dall'amministrazione competente la quale potrà rivalersi sul soggetto responsabile anche esercitando, nel caso in cui la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei suddetti interventi.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nei confronti dello Stato e della Regione Lombardia in solido tra loro.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso annullando le risultanze della Conferenza di Servizi "decisoria" del 19.1.05, della Conferenza di Servizi "decisoria" convocata dal Ministero dell'Ambiente e datata 24.5.05, della Conferenza di Servizi "decisoria" convocata dal Ministero dell'Ambiente e datata 16.12.05 nella parte in cui dispone dell'area della società

Condanna il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Lombardia in solido tra loro a rifondere alla società ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.500 oltre IVA e CAP.

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2008 con l'intervento dei magistrati

Dott. Maurizio Nicolosi, Presidente

Dott. ssa Mara Bertagnoli, Referendario

Dott. Ugo De Carlo,

Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 20 MAG 2008

(Art. 55, ll. 27/4/1992, n. 198)  
Il Funzionario Responsabile